



FONDAZIONE

L'Asilo di Vignola

*Scuola dell'Infanzia Paritaria
"VITTORIO EMANUELE II E GARIBALDI"*

STATUTO

Articolo 1 Costituzione

1. - E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione denominata "L'Asilo di Vignola".
2. - La Fondazione nasce per trasformazione dell'I.P.A.B. "Asilo Infantile Vittorio Emanuele II° e Garibaldi" di Vignola (Provincia di Modena), in attuazione delle disposizioni della legge della regione Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2.
3. - La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. - Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Emilia Romagna.

Articolo 2 Sede

1. - La Fondazione ha sede legale in Vignola, Viale Mazzini n. 14. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale della Fondazione in altro luogo, sempre nel territorio del Comune di Vignola.

Articolo 3 Scopo della Fondazione

1. - In continuità con le disposizioni contenute nello Statuto dell'I.P.A.B. approvato con regio decreto 14 gennaio 1897 e riconosciute per lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti la sfera educativo – religiosa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1978, la Fondazione si ispira ai valori della solidarietà sociale ed agisce in osservanza e in attuazione del principio di sussidiarietà espresso dall'articolo 118 della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. – La Fondazione mantiene e sostiene l’ispirazione religiosa cristiana e le correlate finalità educative che hanno positivamente caratterizzato per decenni l’attività dell’I.P.A.B., in ciò costantemente supportata da personale di religione cattolica professionalmente qualificato.

3. - La Fondazione assume come scopo la realizzazione di interventi ed iniziative in materia di servizi educativi e socio educativi prioritariamente per residenti nei territori del Comune di Vignola e dei Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli.

4. - Gli interventi e le iniziative in materia di servizi educativi e socio educativi, da attuarsi nell’ambito delle linee indicate dalla legislazione e dagli indirizzi nazionale, regionale e locale ed in stretto rapporto e collaborazione con le istituzioni scolastiche ed i servizi territoriali, si prefiggono principalmente:

a) di provvedere all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale delle bambine e dei bambini, sia nella prima infanzia che in età di scuola dell’infanzia;

b) di favorire l’integrazione scolastica nel primo ciclo di istruzione, con la creazione di opportunità di apprendimento, con azioni di recupero scolastico e con iniziative qualificate di raccordo scuola ed extrascuola per favorire la continuità del processo formativo del minore;

c) di contrastare la dispersione scolastica con iniziative a sostegno ed ampliamento dell’offerta formativa territoriale;

d) di favorire il raccordo scuola/extra-scuola con iniziative ludico-ricreative.

Articolo 4 **Attività della Fondazione**

1. - Nel perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà svolgere attività di gestione diretta, o mediante convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati, di:

a) sezioni di scuola della prima infanzia e dell’infanzia;

b) centri di aggregazione e strutture di accoglienza per minori, anche con progetti innovativi o sperimentali avviati sulla base di cooperazioni con le istituzioni locali;

c) altre forme di servizio adeguate al cambiamento sociale, culturale e normativo, coordinate con l’offerta formativa della rete scolastica territoriale.

2. - La Fondazione potrà attivarsi, su temi concernenti le proprie finalità, per:

a) interventi di ricerca in ambito educativo e socio-educativo, per la realizzazione di progetti e studi, ad iniziativa propria o coordinata con altre istituzioni ed anche con il supporto di professionalità esterne;

b) organizzazione/promozione di convegni, corsi di aggiornamento e formazione professionale per operatori del settore educativo e socio - educativo;

c) svolgimento, in convenzione con Università e centri di formazione professionale, di tirocini obbligatori o stage di formazione ed aggiornamento per studenti del settore educativo e socio – educativo;

d) organizzazione e gestione di soggiorni estivi, diurni e con pernottamento.

3. - Permane la facoltà della Fondazione di avvalersi nelle proprie strutture dell’apporto professionale o volontario di personale religioso, attraverso specifiche intese e convenzioni

con gli organi di amministrazione degli ordini ed istituti cui appartiene e/o con le locali parrocchie.

4. - E' facoltà della Fondazione, in convenzione con gli organismi preposti, utilizzare nelle proprie strutture personale in servizio civile e altri volontari.

5. - Per il raggiungimento delle finalità statutarie, la Fondazione può instaurare rapporti di collaborazione con enti similari, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati. La Fondazione può svolgere, nei limiti consentiti dalla legge, ogni attività (compreso attività commerciale) direttamente connessa all'attività principale, comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

6. - Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione adotta modalità gestionali dei servizi improntate a criteri di professionalità, efficienza ed economicità, nel perseguimento della migliore efficacia dei servizi offerti, curando la massima valorizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili.

Articolo 5

Patrimonio della Fondazione

1. - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dalle elargizioni in denaro o beni, mobili ed immobili, effettuate dal Fondatore o dai Partecipanti, con le caratteristiche indicate nell'art. 7;

b) dai beni, mobili ed immobili, dalle elargizioni in denaro, dal conferimento di beni o servizi, materiali od immateriali, comprese prestazioni professionali di particolare rilievo, che pervengano alla Fondazione ad altro titolo (eredità, donazioni, disposizioni testamentarie, erogazioni liberali, acquisti della stessa Fondazione, ecc.) da persone fisiche o da persone giuridiche;

c) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

d) dai contributi conferiti dallo Stato, dalla Regione, da enti locali, da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, finalizzati al sostegno dei programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;

e) dai ricavi delle attività istituzionali; dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi; dalle entrate derivanti dallo svolgimento di attività economiche di cui all'art. 4 comma 5.

2. - Le risorse e le rendite della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

3. - I lasciti testamentari sono accettati, dal Consiglio di Amministrazione, con beneficio di inventario.

4. - Al fine di valorizzare l'apporto prestato alla Fondazione, le persone fisiche o giuridiche che provvedono ai conferimenti di cui al comma 1 lettera b), possono su loro richiesta essere iscritte in apposito albo, denominato "Albo dei Donatori";

Articolo 6 Fondatore

1. - Unico Fondatore è il Comune di Vignola, già fondatore dell'I.P.A.B. "Vittorio Emanuele II° e Garibaldi".

Articolo 7 Partecipanti

1. - Possono acquisire *lo status* di Partecipante le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private e le parrocchie del territorio comunale, che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano, con periodicità pluriennale, a partecipare alla realizzazione dei suoi scopi.

2. - Per l'attribuzione dello *status* di Partecipante il Consiglio di Amministrazione definisce preventivamente con propria deliberazione i criteri e l'entità minima dei contributi in denaro, in beni o servizi, comunque di valore rilevante.

3. - Il Partecipante è nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

4. - Lo *status* di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

5. - Il Partecipante deve espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti della Fondazione.

6. - I Partecipanti sono iscritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente della Fondazione.

Articolo 8 Esclusione e recesso

1. - Il Consiglio di Amministrazione decide a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo status di Partecipante tra cui, in particolare:

- a) inadempimento all'impegno assunto di effettuare le contribuzioni e i conferimenti pattuiti;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Articolo 9 Organi della Fondazione

1. - Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Revisore dei Conti.

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione – Composizione e nomina

1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, nominati dal Comune di Vignola quale Fondatore.
2. - Nel caso siano nominati uno o più Partecipanti, ai cinque membri di cui al comma precedente ne sono aggiunti uno, quando i Partecipanti non siano più di tre, o due, quando i Partecipanti siano più di tre. Tali membri, che operano con gli stessi poteri e prerogative dei membri di cui al comma 1, sono nominati con le procedure di cui all'articolo 14.
3. - Compete al Presidente della Fondazione dare impulso alla nomina dei membri di cui al secondo comma, mediante apposita richiesta all'unico Partecipante o al Comitato dei Partecipanti di cui all'art. 14 comma 2.
4. - I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono, senza alcun vincolo di mandato. Sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.
5. - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Tre mesi prima della scadenza, il Presidente inoltra al Fondatore Comune di Vignola e al Comitato dei Partecipanti, se istituito, formale richiesta di provvedere alle nuove nomine di rispettiva competenza. Qualora sia presente un solo Partecipante, la richiesta è inoltrata direttamente al medesimo.
6. - Qualora, durante il mandato, vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a fare parte.
7. - Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio è dichiarato decaduto con deliberazione adottata dallo stesso Consiglio. Il Presidente ne promuove la sostituzione con le modalità di cui al precedente comma 6.

Articolo 11

Consiglio di Amministrazione – Competenze

1. - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo collegiale della Fondazione; ad esso competono i poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria.
2. - Al Consiglio di Amministrazione competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) eleggere, tra i propri componenti, il Vicepresidente, col compito di coadiuvare il Presidente della Fondazione nell'esercizio delle sue funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

- b) nominare il Revisore dei Conti;
- c) approvare il piano programmatico, il bilancio preventivo e il conto consuntivo (o bilancio d'esercizio);
- d) definire gli obiettivi ed i programmi da attuare per la realizzazione degli scopi istituzionali e verificare la rispondenza dei risultati della gestione alle finalità della Fondazione e alle direttive generali impartite;
- e) approvare i regolamenti;
- f) approvare i contratti e le convenzioni;
- g) decidere in merito alla struttura organizzativa della Fondazione, all'organico del personale e alle sue modificazioni;
- h) nominare e revocare il Segretario della Fondazione;
- i) stabilire criteri e requisiti per l'attribuzione dello status di Partecipante;
- j) nominare i Partecipanti;
- l) approvare tutti gli atti concernenti la gestione del patrimonio, con particolare riguardo a quello immobiliare;
- m) accettare eredità, donazioni e disposizioni testamentarie, erogazioni liberali;
- n) determinare le indennità di funzione, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese eventualmente spettanti al Presidente della Fondazione e ai Consiglieri, in misura non superiore ai compensi singolarmente spettanti ad Assessori o Consiglieri del Comune di Vignola;
- o) ratificare i provvedimenti eventualmente assunti in via d'urgenza dal Presidente della Fondazione sulle materie di competenza del Consiglio;
- p) approvare le eventuali proposte di modifica dello Statuto ritenute necessarie per il miglior funzionamento della Fondazione, da sottoporre all'approvazione della Regione Emilia Romagna;
- q) adottare ogni altro atto di amministrazione che non sia riservato al Presidente.

3. - Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando il principio di collegialità relativamente all'esercizio dei poteri di amministrazione ordinari e straordinari, può delegare ad uno o più consiglieri, con apposita deliberazione, l'incarico di sovrintendere alla gestione di particolari settori, di specifiche attività o di programmi della Fondazione, precisando l'oggetto, i limiti e la durata delle delega; può, altresì, costituire commissioni con compiti di studio e proposta, formate da suoi componenti e da eventuali professionalità esterne alla Fondazione.

Articolo 12

Consiglio di Amministrazione – Norme di funzionamento

1. - Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei casi di seguito indicati, si intende validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono validamente adottate dalla maggioranza dei presenti.

2. - Sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio le deliberazioni che concernono:

- a) le proposte di modifica dello Statuto;
- b) le alienazioni, gli acquisti, gli investimenti, i mutui relativi al patrimonio immobiliare;
- c) l'accettazione di donazioni e di lasciti testamentari;

- d) l'approvazione dei criteri e requisiti per l'acquisizione dello *status* di Partecipante;
- e) la nomina a Partecipante.

3. - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni trimestre e, comunque, quando lo richiedano almeno due Consiglieri.

4. - Il Consiglio è convocato dal Presidente della Fondazione a mezzo lettera, fax o posta elettronica, salvo, in questo ultimo caso, il riscontro del ricevimento da parte del destinatario.

5. - L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e deve pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In via d'urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso di ventiquattro ore.

6. - Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente della Fondazione.

7. - Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario, con funzioni di verbalizzante.

Articolo 13 **Presidente della Fondazione**

1. - Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore tra i cinque membri di cui al primo comma dell'articolo 10.

2. - Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio.

3. - Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri, stabilendo l'ordine del giorno della seduta;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi del Segretario;
- c) nomina e revoca i Responsabili delle aree di attività della Fondazione;
- d) assume il personale e attribuisce gli incarichi di consulenza e collaborazione esterna, nel rispetto degli atti di programmazione del Consiglio;
- e) gestisce le risorse umane, con i poteri disciplinari e di risoluzione dei rapporti, nonché i collaboratori esterni; per i licenziamenti, informa preventivamente il Consiglio di Amministrazione;
- f) vigila sulla corretta gestione e sul buon andamento della Fondazione, rapportandosi con il Segretario in merito alle problematiche di sua competenza;
- g) dispone direttamente, ovvero tramite i Consiglieri, ispezioni o verifiche sulla conduzione e gestione dei servizi;
- h) vigila sull'osservanza delle regole contenute nello Statuto;
- i) cura le relazioni esterne, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.

4. - In casi di motivata necessità e urgenza e nell'interesse della Fondazione, il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli alla necessaria ratifica del Consiglio di Amministrazione che deve intervenire entro sessanta giorni dall'adozione.

5. - Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato al Consiglio di Amministrazione.

6. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente della Fondazione, nell'esercizio delle funzioni vicarie di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a).

Articolo 14 **Rappresentanti dei Partecipanti in seno al Consiglio.** **Comitato dei Partecipanti**

1. - Quando sia nominato un unico Partecipante, lo stesso provvede direttamente alla nomina in seno al Consiglio di Amministrazione del membro aggiunto previsto dall'articolo 10, comma 2.

2. - Qualora i Partecipanti siano in numero di almeno due, è istituito di diritto il Comitato dei Partecipanti.

3. – Composizione, funzioni e compiti del Comitato dei Partecipanti sono definiti, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto, con apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 15 **Il Segretario**

1. - Il Segretario è nominato dal Presidente, informato il Consiglio di Amministrazione.

2. - Il Segretario collabora con il Presidente e gli organi della Fondazione, a supporto dell'attività amministrativa e di gestione; partecipa alle riunioni degli organi collegiali con funzioni di verbalizzante.

3. – Il Presidente può incaricare il Segretario dello svolgimento di compiti e funzioni di carattere gestionale, anche riferiti alla direzione del personale e all'adozione di specifici atti amministrativi, ed anche con poteri di rappresentanza esterna.

Articolo 16 **Il Revisore dei Conti**

1. - Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Revisore dei Conti, iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

2. - Il Revisore dei Conti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

3. - Il Revisore dei Conti provvede:
- a) alla vigilanza sulla gestione finanziaria della Fondazione;
 - b) all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili;
 - c) all'esame delle proposte dei bilanci preventivi e consuntivi con la redazione di apposite relazioni;
 - d) all'effettuazione delle verifiche di cassa.
4. - Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Bilancio preventivo e consuntivo

1. - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
2. - Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il bilancio economico di previsione dell'anno successivo; entro il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione approva il conto consuntivo dell'anno precedente (o bilancio d'esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa).
3. - Il bilancio economico di previsione ed il bilancio d'esercizio devono essere trasmessi al Fondatore ed ai Partecipanti, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti.
4. - Gli stanziamenti del bilancio approvato costituiscono limite invalicabile alla contrazione di impegni ed all'assunzione di obbligazioni.
5. - Gli eventuali avanzi della gestione annuale sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento ed il miglioramento della sua attività.
6. - E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo 18

Destinazione dei risultati

1. - In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica, gli eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività indicate nell'articolo 4, per i fini di cui all'articolo 3 del presente Statuto ed impiegati, in ogni caso, per consentire il regolare andamento della Fondazione e garantire l'integrità del suo patrimonio e della sua azione nel tempo.
2. - Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere stanziati somme destinate a realizzare progetti in collaborazione con enti aventi finalità analoghe ed ispirati ai medesimi principi.

Articolo 19

Durata e scioglimento

1. - La Fondazione ha durata illimitata.
2. - La Fondazione può essere sciolta nei casi previsti dalla legge.
3. - Verificandosi una causa di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a nominare un liquidatore, a norma di legge, cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione. Ultime le operazioni di liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto al Comune di Vignola, che lo impiega per fini di pubblica utilità.
4. - I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Norma transitoria

1. - Il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. "Asilo Infantile Vittorio Emanuele II e Garibaldi" resta transitoriamente in carica sino alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che deve avvenire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione della Fondazione nel Registro delle persone giuridiche private. Durante tale periodo non può adottare atti di straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che si rendessero eventualmente necessari ed urgenti per garantire la conservazione del patrimonio della Fondazione.

Articolo 21

Norma di rinvio

1. - Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le altre leggi in materia, nel tempo in vigore.